

## Lavori usuranti: entro il 1 Maggio la domanda di certificazione dei requisiti

**L'appuntamento riguarda i soggetti addetti ad attività usuranti o lavori notturni, che matureranno i requisiti pensionistici agevolati nel corso del 2021.**

L'INPS ha emanato [il messaggio n. 793 del 28 febbraio 2020](#) con le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2020, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, normati dal D.Lgs. n. 67/2011, e s.m.i. per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Nelle tabelle seguenti riepiloghiamo i requisiti richiesti nelle varie tipologie di attività che, **per effetto delle leggi di bilancio 2017 e 2018 risultano cristallizzati sino al 31-12-2026.**

Lavoratori addetti ad attività usuranti, compreso i notturni e turnisti con almeno 78 notti lavorate l'anno<sup>1</sup>

Anno	Lavoratori dipendenti			Anno	Lavoratori autonomi		
	Età	Contributi	Quota		dal 2017 al 2026	Età	Contributi
dal 2017 al 2026	61 anni 7 mesi	35	97,6	dal 2017 al 2026	62 anni 7 mesi	35	98,6

Lavoratori notturni e turnisti che svolgono da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno<sup>2</sup>

Anno	Lavoratori dipendenti			Anno	Lavoratori autonomi		
	Età	Contributi	Quota		dal 2017 al 2026	Età	Contributi
dal 2017 al 2026	62 anni 7 mesi	35	98,6	dal 2017 al 2026	63 anni 7 mesi	35	99,6

Lavoratori notturni che svolgono da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno<sup>3</sup>

Anno	Lavoratori dipendenti			Anno	Lavoratori autonomi		
	Età	Contributi	Quota		dal 2017 al 2026	Età	Contributi
dal 2017 al 2026	63 anni 7 mesi	35	99,6	dal 2017 al 2026	64 anni 7 mesi	35	100,6

Di seguito le note di specifica delle tabelle:

Per Lavoratori autonomi si intendono i soggetti che perfezionano i requisiti

### In questo numero:

**INPS: Lavori usuranti: entro il 1 Maggio la domanda di certificazione dei requisiti,**

**Emergenza coronavirus: decreto governativo a sostegno delle zone maggiormente colpite,**

**INPS: servizio di informazione sul cedolino mensile di pensione,**

**FIOM: illegittima la sanzione disciplinare per insubordinazione al RLS che ha agito nell'ambito delle sue funzioni,**

**INPS: recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito,**

**INPS: nuovi importi per ANF e Assegno maternità concessi dai Comuni,**

**INPS: importo dell'assegno di natalità per il 2020.**

### Immigrazione:

**Coronavirus: sospensione termini per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e ingressi in Italia da zone a rischio,**

**Convivenza con il coniuge italiano: le condizioni per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,**

**Reddito di cittadinanza: la posizione dei senza fissa dimora.**

## La certificazione dell'attività da lavoro usurante e notturno consente ai lavoratori di poter accedere a pensione anticipata con requisiti agevolati che variano a seconda della condizione soggettiva e dell'attività svolta

contributivi utilizzando contribuzione delle GG. SS. AGO.

<sup>1</sup> Lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti di cui al D.M. 19.5.1999: lavoratori addetti alla c.d. linea catena; conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori notturni che svolgono almeno 3 ore di lavoro nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; lavoratori turnisti con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni all'anno (per i turnisti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore il numero di giorni lavorati ogni anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,5).

<sup>2</sup> Lavoratori turnisti con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero di giorni all'anno tra 72 e 77 (per i turnisti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore il numero di giorni lavorati ogni anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,5).

<sup>3</sup> Lavoratori turnisti con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero di giorni all'anno tra 64 e 71 (per i turnisti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore il numero di giorni lavorati ogni anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,5).

A partire dal 01-01-2017 sono state **abolite le finestre di accesso** dopo la maturazione del requisito.

Ricordiamo che le attività usuranti devono **essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni**.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio è possibile oltre il termine del 1° maggio 2020, ma comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, **il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato** pari a:

- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

La richiesta di certificazione del requisito agevolato è piuttosto complessa, ad essa **vanno infatti allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti o notturne in un determinato periodo** (buste paga, libretto lavoro, ordini di servizio, lettere di assunzione ecc.) La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate all'Inps utilizzando la procedura telematica.

L'INPS **comunicerà l'accoglimento della domanda con riserva** in quanto i requisiti dovranno risultare perfezionati sia al momento della domanda di certificazione e cioè al 01-05-2020, ma sussistere anche entro il 31 dicembre 2021.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle circolari [n. 90/2017](#) e [n. 59/2018](#).

**Emergenza coronavirus: decreto governativo a sostegno delle zone maggiormente colpite**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 33 del 28 febbraio 2020, un [decreto-legge](#) che introduce **misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese maggiormente colpite dal virus COVID-19**.

Si tratta di una serie di interventi ampiamente illustrati dalle varie fonti di comunicazione.

Tra le varie disposizioni, di particolare interesse quelle inerenti la possibilità di rimodulazione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali:

- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati** (il ricorso alla cassa integrazione è **esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS**);
- possibilità di **sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria**;
- cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo **massimo di tre mesi**;
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi** (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria – AGO) **domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati**, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell'attività.

Ricordiamo che i comuni della "zona rossa" sono: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.

### INPS: servizio di informazione sul cedolino mensile di pensione

L'INPS ha emanato il messaggio [n. 645](#) del 20 febbraio 2020, con il quale comunica che, **al fine di facilitare una migliore lettura del rateo mensile di pensione in pagamento**, è stato attivato un **nuovo servizio informativo** indirizzato sia ai pensionati che accedono autonomamente al sito istituzionale, che agli operatori delle Strutture dell'Istituto. Il servizio, prevede la pubblicazione, sul sito INPS per i pensionati, e sulla pagina intranet della Direzione centrale Pensioni, per gli operatori delle Strutture territoriali, delle principali informazioni riferite al rateo di pensione posto mensilmente in pagamento che possono aver determinato, variazioni dell'importo mensile. In questo modo, come detto, sarà più semplice comprendere le ragioni che hanno determinato l'eventuale variazione tra l'importo lordo e l'importo netto in pagamento.

Al momento quindi possiamo fornire questa utile informazione agli assistiti invitandoli a dotarsi di PIN personale o a recarsi nelle sedi INPS, **non** essendo il servizio per adesso **accessibile ai patronati**.

## FIOM: illegittima la sanzione disciplinare per insubordinazione al RLS che ha agito nell'ambito delle sue funzioni

Registriamo con soddisfazione **la sentenza a tutela del RLS nell'esercizio delle proprie funzioni**, emessa dal Tribunale di Mantova nei giorni scorsi, a seguito del ricorso promosso dalla locale FIOM-CGIL a favore di un delegato sindacale ingiustamente sospeso mentre ottemperava al ruolo previsto dal T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore, RLS della BELLELI ENERGY, era intervenuto su segnalazione dei colleghi per informare la dirigenza aziendale di anomalie funzionali rilevate su due piattaforme elevatrici con rischi elevati per la sicurezza dei lavoratori, di seguito, aveva attivato le procedure di segnalazione previste dal D.Lgs. 81/2008, disattendendo l'invito aziendale ad iniziare il proprio turno di lavoro, ritenendo che le problematiche segnalate dai colleghi fossero più che rilevanti e per nulla risolte.

Nei giorni successivi, l'azienda promuoveva un'azione disciplinare nei confronti del RLS, ritenendo che il comportamento adottato fosse assimilabile ad un'insubordinazione nei confronti dei superiori e successivamente comminava due giornate di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Secondo il Tribunale di Mantova invece la condotta del lavoratore non solo non può essere ricondotta a insubordinazione, ma nemmeno il delegato può ritenersi rimproverabile, in quanto impegnato nell'adempimento della sua funzione di rappresentante della sicurezza dei lavoratori, con conseguente annullamento della sospensione comminata.

Nel [comunicato a commento](#), la FIOM rileva che in tempi in cui la legislazione sulla sicurezza e sul lavoro in generale è spesso sottoposta a manomissioni, non certo benevole nei confronti dei diritti dei lavoratori, **la sentenza di Mantova appare esemplare nel confermare le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008** nei confronti del RLS, una delle figure fondamentali del sistema di prevenzione, pilastro portante dell'attuale legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## INPS: recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020](#), con la quale fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli **indebiti da prestazioni a sostegno del reddito**.

L'INPS in attesa della emanazione di uno specifico regolamento che detti i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, ritiene che alle prestazioni a sostegno del reddito possano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con la determina presidenziale n. 123 del 26-07-2017 inerente il recupero di indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto, il quale prevede le seguenti fasi:

- possibilità di effettuare **la compensazione impropria**, cioè di recuperare l'indebitato da crediti riferiti allo stesso tipo di prestazione. (es. soggetto con un indebitato NASpl che verrà recuperato sull'arretrato di una nuova domanda)
- invio all'interessato di una nota di debito con diffida a restituire, in unica soluzione, la somma richiesta di

pagamento entro 30 gg, trascorsi i quali, l'INPS è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell'Agente della riscossione competente.

- In assenza di riscontro recupero dell'indebitato sulla prestazione in pagamento contenuto nei limiti di 1/5 della prestazione stessa.

Qualora invece l'interessato propenda per la restituzione attraverso rimessa di denaro, potrà esser concessa, a determinate condizioni, la rateizzazione dell'indebitato stesso.

## INPS: nuovi importi per ANF e Assegno maternità concessi dai Comuni

L'INPS ha emanato la [circolare n. 31 del 25 febbraio 2020](#), con la quale comunica gli **importi e i limiti di reddito**, per l'anno 2020, relativi alle seguenti prestazioni sociali: **Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni**.

Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, per l'anno 2020, i seguenti:

Prestazione	Importo mensile	Valore ISEE
Assegno Nucleo Familiare	€ 145,14	€ 8.788,99
Assegno Maternità	€ 348,12	€ 17.416,66

## INPS: importo dell'assegno di natalità per il 2020

L'INPS con la [circolare n. 26 del 14 febbraio 2020](#), illustra le novità in vigore dal 01-01-2020, che, a seguito della legge di bilancio, estendono l'assegno di natalità a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo l'entità dell'importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

Da quest'anno sarà possibile ottenere da € 80 a 160 al mese per il primo figlio e da € 96 a 192 euro al mese per ogni nascita o adozione/affidamento preadottivo successivo al primo.

A differenza dello scorso anno si potrà conseguire il beneficio a prescindere dal valore ISEE del richiedente:

**in assenza di ISEE** in corso di validità al momento della presentazione della **domanda**, a differenza degli scorsi anni, l'assegno di natalità sarà ugualmente corrisposto, ma nella misura minima di € 80 al mese oppure di € 96 al mese in caso di figlio successivo il primo.

L'importo dell'assegno potrà successivamente essere integrato della differenza eventualmente spettante, in seguito alla ricezione da parte dell'INPS della dichiarazione ISEE mancante.

Nucleo familiare del richiedente	Importo assegno natalità
Con ISEE sino a € 7.000	€ 160 (€ 192 dopo primo figlio)
Con ISEE da € 7.001 a € 40.000	€ 120 (€ 144 dopo primo figlio)
Con ISEE > € 40.000 o senza ISEE	€ 80 (€ 96 dopo primo figlio)

Ricordiamo che l'assegno spetta per 12 mesi e che in caso di **parti gemellari** valgono le seguenti regole:

L'importo maggiorato spetta per tutti i gemelli meno uno (ad esempio in caso di tre gemelli il bonus sarà erogato nella misura maggiorata per due e nella misura ordinaria per uno).

Se il genitore ha già uno o più figli la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli. Stesso discorso vale nei casi di **adozioni plurime cioè ove i genitori procedano all'adozione contestuale di più minorenni**.

**Virus Covid-19****Sospensione termini per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno**

L'art. 9 del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9](#) contenente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n.53 del 2-3-2020 prevede che al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, **sono sospesi per la durata di trenta giorni i termini per la conclusione di diversi procedimenti amministrativi gestiti dalle Questure.**

Tra questi rientrano anche quelli relativi al soggiorno degli stranieri. In modo particolare tale sospensione riguarda la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 286/98. Nel rinviare ad un successivo ed esaustivo approfondimento, si segnala che l'art. 10 del DL citato prevede  **misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali.** Si evidenzia che il comma 1 stabilisce che sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 DPCM 1.03.2020 (vedi oltre), ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni... nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

**Note:**

- Il DL 9/2020 è entrato in vigore il 02/03/2020;

I comuni compresi nell'allegato 1 del DPCM 1.03.2020 sono: 1) per la Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterleno; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) per la Regione Veneto: Vo'.

**Ingressi in Italia da zone a rischio**

L'art. 3 comma 1 lettera g) del [DPCM del 1.03.2020](#) prevede che "...**chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 14esimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (1.03.2020), dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'OMS, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, **deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria** competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito "PLS")...". Si tratta di una misura tesa a limitare il contagio dal virus che è bene che venga conosciuta anche attraverso i nostri sportelli.

**Convivenza con il coniuge italiano****Le condizioni per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari**

La [sentenza n° 5378/2020](#) della Sez. 1 civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della convivenza effettiva dello straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ove non sia contestata la natura fraudolenta o fittizia sin dall'origine del vincolo coniugale. La "convivenza effettiva" è richiesta senz'altro ai fini del divieto di espulsione degli stranieri privi del permesso di soggiorno di cui al combinato disposto degli artt. 19 comma 2° lett. c) D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 28 lett b) D.P.R. 394 del 1999, nonché ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a favore degli stranieri di cui all'art. 30 comma 1 lett b) ) D.Lgs. n. 286/98 (ovvero a quegli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti). Infatti, il primo periodo dell'art. 30 comma 1bis ) D.Lgs. n. 286/98 prevede che "...il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lett b) è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole...". Pertanto, la Corte di Cassazione conclude che in ragione di quanto previsto dal secondo periodo del comma 1bis dell'art. 30 TUI, **il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare non è condizionato dalla effettiva convivenza dello straniero con il coniuge italiano, ma dall'accertamento della natura fraudolenta o fittizia del matrimonio.** Tale interpretazione non è in contrasto con l'art. 28 D.P.R. 394/1999 che si occupa di regolamentare le situazioni riguardanti i cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno che si trovano nelle condizioni ostative alla espulsione (tra cui rientra la convivenza effettiva con il coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana). Infine, l'interpretazione dell'art. 30 comma 1 bis ) D.Lgs. n. 286/1998 assunta dalla Corte non si pone in contrasto neppure con quanto previsto dal ) D.Lgs. n. 30/2007 (sotto il profilo del requisito della convivenza) per il rilascio della carta di soggiorno poiché a norma dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE tale titolo di soggiorno può essere rigettato o revocato se viene accertato l'abuso del diritto o la frode, come un matrimonio fittizio. Si evidenzia come nella sentenza ci sia un refuso nel PQM: dal testo di legge e dal tenore della sentenza si evince che l'effettività della convivenza non è richiesta nelle ipotesi di cui all'art. 30, c. 1, lett. a) e non, invece, nel caso di cui alla lett. b), com'è indicato nella parte dispositiva della sentenza.

**Reddito di cittadinanza****La posizione dei senza fissa dimora**

Si segnala la [nota del 19.02.2020](#) con la quale il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni a proposito dell'accesso al Reddito di cittadinanza (RdC) per i senza dimora e alla verifica del possesso del requisito relativo alla residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, da parte delle persone cancellate dall'anagrafe per irreperibilità.

**Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)